

QUINDICINALE di CONFAGRICOLTURA BOLOGNA

BOLOGNA AGRICOLA

INFORMA

PERIODICO DI INFORMAZIONE PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Anno XXX n° 24

31 Dicembre 2023

IN QUESTO NUMERO

1. Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.
2. Intervento SRD06: "Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo" – Azione 1.
3. Modifica del saggio di interesse legale – anno 2024.
4. Attività di pubblicizzazione degli elenchi di particelle oggetto di variazioni colturali.
5. INAIL: riduzione dei premi per il 2024.
6. Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi - Messaggio INPS.
7. Misure per il lavoro – legge di bilancio 2024.

1) Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.

E' convocata per domenica 21 gennaio 2024, alle ore 6.00, in prima convocazione, e per **martedì 30 gennaio 2024, alle ore 10.30**, in seconda convocazione, l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, con il seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del bilancio preventivo di Confagricoltura Bologna per l'anno 2024;
3. Varie ed eventuali.

Seguiranno ulteriori informazioni in merito alle modalità di svolgimento dell'Assemblea .

Il Presidente

Guglielmo Garagnani

 Confagricoltura
Bologna



2) Intervento SRD06: “Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo” – Azione 1.

E' stato pubblicato il bando per l'intervento SRD06 “Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo”, finalizzato a sostenere investimenti per la prevenzione da danni derivanti da calamità naturali, eventi climatici avversi e di tipo biotico.

L'insorgere di problemi sanitari mette a repentaglio le produzioni agricole e zootecniche per le quali è necessario disporre di misure di prevenzione o mitigazione, l'intervento SRD06 persegue l'obiettivo di favorire l'attuazione di interventi atti a prevenire il rischio di introduzione del virus della peste suina africana da parte della fauna selvatica e del “fattore umano” negli allevamenti di suini.

Beneficiari del sostegno sono:

Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del C. C.

Titolari di stabilimenti e/o detentori di suini allevati in stabilimenti o che allevano suini all'aperto registrati nel sistema di identificazione e registrazione nazionale degli animali ed in possesso del relativo codice di sanitario aziendale (codice ASL allevamento).

I beneficiari devono risultare regolarmente iscritti all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con posizione debitamente validata e aggiornata;

rispettare le condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per il personale dipendente

avere una posizione previdenziale regolare pena l'esclusione della domanda.

Iscrizione al Registro delle Imprese se ne ricorre il caso.

Le risorse finanziarie a favore del presente bando ammontano a 5.000.000,00 di Euro; ogni impresa potrà presentare una sola domanda, che può riguardare più di uno stabilimento/allevamento (codice allevamento).

Il contributo è calcolato sulle spese ritenute ammissibili per le quali sono fissati seguenti limiti, al netto di IVA:

5.000,00 Euro, quale limite minimo;

150.000,00 Euro, quale limite massimo.

L'aliquota di sostegno è pari al 70 % del costo ammissibile dell'investimento.

I progetti verranno valutati utilizzando i seguenti principi di selezione,

- Localizzazione territoriale
- Caratteristiche del soggetto richiedente
- Sistemi produttivi
- Entità del potenziale agricolo a rischio

Il punteggio minimo di accesso ai contributi è fissato in punti **47**, sotto al quale un progetto non è considerato ammissibile.

Eleggibilità delle spese

Le spese devono essere sostenute dai beneficiari dopo la presentazione della domanda di sostegno

e sono ammissibili le spese sostenute al fine di prevenire i danni causati al potenziale produttivo delle aziende rispetto al rischio di introduzione del virus della peste suina africana da parte della fauna selvatica e/o del "fattore umano" negli allevamenti di suini.

Sono ammesse spese relative e

- acquisto e messa in opera di **recinzione antintrusione perimetrale**, esterna all'area di allevamento; per questo investimento sono ammessi a contributo anche i lavori in economia.
- Spese per acquisto e messa in opera di **piazzola per la disinfezione degli automezzi**.
- Spese per acquisto e messa in opera di **zona filtro atta a creare un accesso e transito obbligatorio** per il personale addetto al governo degli animali e per i visitatori.
- Spese per acquisto e messa in opera di **cella frigorifera** per lo stoccaggio di carcasse;
- **spese di progettazione** e consulenze tecniche connesse all'intervento nel limite massimo del 5% delle altre spese ammissibili.

Le domande di sostegno a valere sul presente bando potranno essere **fino al termine perentorio delle ore 13.00.00 dell'1 marzo 2024** con le modalità procedurali approvate da AGREA.

Non sono ammesse varianti ai progetti iniziali.

Il progetto di investimento deve essere realizzato nella sua interezza sostanziale e comprensivo di tutte le opere od attrezzature. Sono considerate varianti le modifiche che incidono sulla funzionalità dell'investimento così come previsto dal progetto originario.

Non saranno concesse proroghe del termine di conclusione lavori previsto per il **31 gennaio 2025** e presentazione della domanda di pagamento prevista per il **31 marzo 2025**.

Il contributo sarà erogabile successivamente all'avvenuto accertamento della completa e corretta attuazione del PI.

Un anticipo pari al 50% del contributo spettante potrà essere richiesto con specifica domanda successivamente alla concessione del contributo, subordinato alla presentazione da parte del richiedente di idonea garanzia fidejussoria emessa a favore di AGREA

I beni acquistati e le opere realizzate relativamente ai quali sono state sostenute spese connesse all'attuazione del PI sono **soggetti a vincolo di destinazione, per un periodo vincolativo di 5 anni** dalla liquidazione del saldo del contributo, e gli stessi non devono comunque essere distolti dalla propria destinazione d'uso, come così come disposto dall'art. 10 della L.R. n. 15/2021 e conformemente ai regolamenti europei in materia.

(A. Caprara)

3) Modifica del saggio di interesse legale – anno 2024 .



Come è noto l'art. 1284 del Codice Civile prevede che annualmente il saggio degli interessi legali possa essere rideterminato (mediante la pubblicazione di apposito decreto ministeriale) sulla base "del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno".

Con il decreto 29 Novembre 2023 (in G.U. n. 288 dell'11.12.2023), il Ministero dell'Economia e Finanze ha pertanto definito il nuovo tasso di interesse legale valevole a partire dal 1° gennaio 2024.

Su tali basi la misura del tasso degli interessi legali, a decorrere dal 1° gennaio 2024, invertendo una tendenza al ribasso consolidatasi negli ultimi anni, viene fissata nella misura del 1,25% in ragione d'anno.

Si rammenta che gli interessi legali vanno calcolati dal giorno successivo a quello di scadenza del termine per adempiere fino al giorno dell'effettivo pagamento.

Da rilevare come, dopo l'impennata del 2023 (5%) il tasso legale si sia posizionato su tassi più contenuti ed in linea con il calo inflattivo in corso.

Pubblichiamo appresso la tabella relativa alla serie storica del saggio legale.

Tasso legale	Dal	Al
1,25%	01/01/2024	---
5%	01/01/2023	31/12/2023
1,25%	01/01/2022	31/12/2022
0,01%	01/01/2021	31/12/2021
0,05%	01/01/2020	31/12/2020
0,8%	01/01/2019	31/12/2019
0,3%	01/01/2018	31/12/2018
0,1%	01/01/2017	31/12/2017
0,2%	01/01/2016	31/12/2016
0,5%	01/01/2015	31/12/2015
1%	01/01/2014	31/12/2014
2,5%	01/01/2012	31/12/2013
1,5%	01/01/2011	31/12/2011
1%	01/01/2010	31/12/2010
3%	01/01/2008	31/12/2009
2,5%	01/01/2004	31/12/2007
3%	01/01/2002	31/12/2003
3,5%	01/01/2001	31/12/2001
2,5%	01/01/1999	31/12/2000
5%	01/01/1997	31/12/1998
10%	16/12/1990	31/12/1996
5%	19/04/1942	15/12/1990

(M. Mazzanti)

4) Pubblicizzazione dei nuovi dati censuari delle particelle catastali oggetto di aggiornamento a seguito delle dichiarazioni rese agli organismi pagatori nell'anno 2023

Nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2023 è stato pubblicato il comunicato dell'Agenzia delle Entrate contenente gli elenchi dei Comuni per i quali è stato completato l'aggiornamento delle particelle oggetto di variazioni colturali nell'anno 2023.



L'aggiornamento delle informazioni censuarie relative ai terreni iscritti nella banca dati catastale è stato effettuato, ai sensi dell'art. 2, comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, sulla base degli elenchi forniti da Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), che li ha prodotti tenendo conto delle dichiarazioni rese, nell'anno 2023, agli organismi pagatori riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

Come consultare gli aggiornamenti - Gli elenchi delle particelle aggiornate sono disponibili anche sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre, nei 60 giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, possono essere consultati presso l'albo on line del Comune di competenza, nonché presso la sede dell'Ufficio Provinciale – Territorio di BOLOGNA sito in Piazza Malpighi 11, 4012 Bologna, previo appuntamento.

In caso di incoerenza - I contribuenti che riscontrano delle incoerenze nell'aggiornamento possono presentare una richiesta di riesame in autotutela. La richiesta non interrompe o sospende il termine di 120 giorni ai fini della presentazione dell'eventuale ricorso.

I **ricorsi** avverso la variazione dei redditi, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, possono essere proposti entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato dell'Agenzia di cui sopra. Dal 1° gennaio 2016, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione.

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

5) INAIL: riduzione dei premi per il 2024 .

Con decreto 8 novembre 2023 il Ministero del Lavoro ed il Ministero della Economia e Finanze hanno fissato, per l'anno 2024 sulla base dell'articolo 1, comma 128, della Legge n. 147/2013, la riduzione dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - INAIL - nella misura del 15,11%; si rammenta che nel 2023 la riduzione era pari al 15,17%.

Il decreto definisce quindi le modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l'attività da non oltre un biennio, nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e le modalità per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi. La riduzione dei premi e contributi è applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L'aggiornamento dei premi e contributi è operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo.

A fronte della predetta riduzione lo Stato, in considerazione dei risultati gestionali dell'ente, riconosce all'INAIL opportuni trasferimenti per coprire i mancati introiti. Il decreto 8 novembre 2023 recepisce la Determina INAIL n. 65 del 26 settembre 2023 (nell'occasione adottata dal Commissario Straordinario dell'INAIL).

Come detto la fonte normativa originaria è rappresentata dall'articolo 1, comma 128 della Legge n. 147/2013, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)", con il quale si è stabilita la possibile riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, riduzione da applicare tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione. La misura della percentuale di riduzione viene annualmente aggiornata con apposita Determina del Presidente dell'INAIL.

La riduzione del 15,11% si applica, dal 1° gennaio 2024, come innanzi accennato esclusivamente alle gestioni/polizze per le quali il procedimento di revisione non sia stato ancora completato; in concreto si tratta dei premi speciali dovuti per gli alunni e studenti delle quando addetti a esperienze tecnico scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro; dei premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla Legge n. 93/1958, dei contributi assicurativi della gestione agricoltura (CAU) escussi in forma unificata per il tramite dell'INPS e poi trasferiti all'INAIL su base convenzionale.

La riduzione dei premi viceversa non si applica ai premi per i quali intervenga, dal 1° gennaio 2024, l'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi.

(M. Mazzanti)

6) Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi - Messaggio INPS.



Con recente messaggio (n. 4255 del 29 novembre 2023) l'INPS rende noto di aver aggiornato il Cassetto previdenziale per Agricoltori Autonomi; il cassetto implementando andrà ad integrarsi nel sistema generale del Cassetto Previdenziale del Contribuente; in tale utilità non appena perfezionate le procedure andranno gradualmente a confluire le varie tipologie di posizioni contributive proprie delle diverse gestioni previdenziali dell'INPS.

Le modifiche sono state attuate attraverso l'utilizzo di risorse

finanziarie provenienti dai fondi del PNRR, nell'ambito dei progetti finalizzati all'attuazione dei programmi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza affidati all'INPS; in particolare il progetto "Nuovo fascicolo elettronico agricoltura" prevede la reingegnerizzazione del canale di comunicazione tra l'Istituto previdenziale, i contribuenti del settore agricolo e i loro intermediari, estendendo agli stessi l'utilizzo del Cassetto Previdenziale del Contribuente.

Già in precedenza l'INPS (si vedano i messaggi n. 4664 del 29 dicembre 2022 e n. 2447 del 30 giugno 2023) ha illustrato le varie fasi del processo di reingegnerizzazione dei canali di comunicazione per i contribuenti del settore agricolo prevedendosi l'inserimento nel Cassetto Previdenziale del Contribuente della nuova Comunicazione Bidirezionale delle aziende agricole e degli autonomi agricoli; l'inserimento delle domande telematiche delle aziende agricole nella sezione "Telematizzazione"; l'implementazione della funzione "Agenda Appuntamenti", l'accesso al Portale delle Agevolazioni ("ex DiReSco") attraverso la sezione "Telematizzazione", la migrazione di tutte le funzioni e le informazioni del Cassetto Previdenziale per Aziende Agricole nel Cassetto Previdenziale del Contribuente.

Le nuove modifiche introdotte consentono di rendere disponibili tutte le applicazioni, le funzioni, i servizi, le informazioni oggi presenti nel Cassetto Previdenziale per Agricoltori Autonomi accedendo al menu dinamico del Cassetto Previdenziale del Contribuente cui si potrà accedere dalla sezione "Servizi per le aziende e consulenti".

All'interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente tutti i vari lavoratori autonomi del settore, coltivatori diretti, coloni/mezzadri, IAP - imprenditore agricolo professionale, sono contraddistinti dalla sigla "LAA" (lavoratore agricolo autonomo) seguita dal numero progressivo attribuito in sede di iscrizione.

Con le nuove impostazioni per inciso le posizioni contributive della gestione agricola (aziende e lavoratori autonomi) sono disponibili nel Cassetto Previdenziale del Contribuente; in tal modo l'intermediario delegato avrà la possibilità di reperire e consultare, all'interno di un'unica piattaforma, tutte le informazioni e i servizi collegati alle posizioni agricole. In sostanza in un unico ambiente, si potranno esaminare tutti i dati degli archivi dell'INPS, venendo a conoscenza di tutte le informazioni inerenti a una determinata posizione aziendale di Coltivatore diretto o Imprenditore agricolo professionale (CD/IAP), ad esempio i dati anagrafici, i dati contabili dell'azienda, la decorrenza dell'attività, la fascia di reddito, i versamenti effettuati con F24, il riepilogo dei modelli F24 emessi per l'azienda, situazione debitoria, cartelle esattoriali, avvisi bonari, sezione news, generali o individuali, e quanto altro. Con l'accesso alla sezione "Telematizzazione" del Cassetto Previdenziale del Contribuente, è poi possibile trasmettere tutte le istanze relative ai rimborsi, le compensazioni contributive, le rateizzazioni, la riduzione delle sanzioni civili, l'esonero e la sospensione (che con il vecchio sistema era raggiungibile dalla sezione "Domande Telematiche" del Cassetto Previdenziale per Agricoltori Autonomi).

Nelle more della definizione del nuovo sistema e del progressivo rilascio delle procedure, come nelle fasi di avvio dell'utilizzo, l'INPS precisa che la precedente procedura sarà mantenuta (in parallelo) per un periodo transitorio; la vecchia procedura sarà dismessa all'esito della fase transitoria e previa verifica della perfetta funzionalità del nuovo assetto. Il Cassetto Previdenziale del Contribuente è raggiungibile dalla sezione "Servizi per le aziende e consulenti" nel sito istituzionale www.inps.it; potranno interagire per l'area agricola sono i titolari/rappresentanti legali delle aziende agricole con dipendenti, i titolari della posizione contributiva dei lavoratori autonomi agricoli e i loro intermediari abilitati (se provvisti di delega).

(M. Mazzanti)

7) Misure per il lavoro – legge di bilancio 2024.

È all'esame del parlamento (Senato della Repubblica) il disegno di legge governativo relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2024, il bilancio pluriennale 2024 – 2026 e l'aggiornamento del Documento programmatico di bilancio. Molte le misure in materia di lavoro e per il sostegno dei soggetti deboli e meno abbienti, i lavoratori e le famiglie con più figli e per incentivare la natalità.



Importanti le misure in materia fiscale attraverso l'abbattimento dell'Irpef e lo sgravio dei contributi, ridotte le aliquote applicabili per i fringe benefit e per i premi di risultato. Il disegno di legge prevede infatti al Titolo III la "Riduzione della pressione fiscale" definita in più articoli, trattasi della riduzione del cuneo fiscale.

Esonero parziale dei contributi

L'art. 5 del disegno governativo prevede, per i rapporti di lavoro dipendente (con esclusione del lavoro domestico) l'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti; in concreto per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 è applicato un esonero (senza effetti sul rateo di tredicesima) sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore pari a 6 punti percentuali; lo sgravio è riconosciuto solo quando la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima.

Tale esonero è aumentato (senza effetti sul rateo di tredicesima) a 7 punti percentuali nel caso in cui la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

La misura non comporta effetti pensionistici in quanto la norma prevede che l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche resti ferma. Lo sgravio replica sostanzialmente la analoga norma del precedente Decreto Lavoro (D.L. 4 maggio 2023 numero 48).

Misure Fiscali

Di rilievo le previsioni di cui all'art. 6 del disegno di legge in materia di welfare aziendale; per il solo anno 2024 in deroga al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - TUIR - entro il limite complessivo di 1.000 euro non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa; la norma innalza tale limite non imponibile a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati; a tal fine il soggetto interessato avrà l'onere di dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

Prevista anche una informativa preventiva alle rappresentanze sindacali unitarie se aziendali presenti. Importante anche la norma inserita all' art. 7, concernente la detassazione dei premi di risultato; in sintesi, nell'anno 2024, i premi e le somme corrisposte ai dipendenti sconteranno una aliquota

dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività (ex art. 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) ridotta al 5 per cento (in precedenza l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato era fissata al 10 %).

Si rammenta che tali regole rappresentano una deroga al principio di onnicomprensività retributiva ex art. 51, comma 1, TUIR; secondo la norma, d'ordinario, i fringe benefit non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente se il loro valore, nel periodo d'imposta considerato, non è superiore a 258,23 euro. Buone notizie anche per il settore turistico-alberghiero, l'art. 9 del disegno di legge prevede la detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti delle strutture.

Lo scopo della norma agevolatrice è quello di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire alla mancanza di manodopera nelle aziende del comparto turistico, ricettivo, termale e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

La detassazione, valevole dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, è riconosciuta per una quota di trattamento economico fissata nel 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi in favore dei dipendenti titolari di reddito di lavoro di importo, nel periodo d'imposta 2023, non superiore a 40.000 euro.

Misure per le lavoratrici donne

L'art. 37 della legge di bilancio in itinere prevede norme aggiuntive, a quelle dell'art. 5, agevolatrici per la decontribuzione delle lavoratrici con figli; infatti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, alle lavoratrici madri di tre o più figli titolari di un lavoro a tempo indeterminato, è riconosciuto un esonero pari al 100 per cento della quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio minore e nel limite massimo annuo di 3.000 euro.

La norma sperimentalmente estende la predetta misura, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, anche alle dipendenti lavoratrici madri di due figli, con rapporto a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo; anche in queste ipotesi non vi sono ripercussioni sul calcolo pensionistico.

Sempre per agevolare le assunzioni femminili si paventa, in favore delle aziende datrici di lavoro la deduzione fiscale IRES per tutte le nuove assunzioni con contratti a tempo indeterminato, pari al 120% dei costi dell'impresa. Per le donne con figli e per altre categorie svantaggiate l'aliquota di deduzione dal bilancio arriva al 130%.

Congedi parentali

L'art. 36 del disegno governativo prevede nuove misure per favorire i congedi parentali, a tutela e sostegno della maternità e della paternità.

Aumentata, dal 2024 (per i lavoratori che terminano il periodo ordinario di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità) la remunerazione prevista che, in alternativa tra i genitori e per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, sarà pari all'80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024.

Misure sociali

La legge di bilancio 2024 prevede alcuni rilevanti interventi in favore dei più deboli e bisognosi; si segnala in specie che (art. 38) saranno esclusi, fino al valore complessivo di 50.000 euro, dal calcolo ISEE i

titoli di Stato e i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato; all'art. 39 si prevede un aumento delle dotazioni di 5 milioni di euro, in favore della lotta alle dipendenze.

Stabilito (art. 40) un Fondo Unico per l'inclusione delle persone con disabilità con una dotazione di euro 231.807.485 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Tali risorse andranno a finanziare iniziative per:

- a)** potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado;
- b)** promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive;
- c)** inclusione lavorativa e sportiva;
- d)** turismo accessibile;
- e)** iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico;
- f)** interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare;
- g)** promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e videointerpretariato a distanza nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione; h) iniziative e progetti di rilevanza nazionale per la promozione dell'accessibilità e inclusione delle persone con disabilità.

Di rilievo anche l'art. 50 della legge di bilancio 2024 che contiene misure per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale allo scopo di incrementare e migliorare gli standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il potenziamento dell'assistenza territoriale.

(M. Mazzanti)